



**Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE MARCHE**

Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  
CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403

sito internet: [www.figcmarche.it](http://www.figcmarche.it)

e-mail: [cr.marche01@lnd.it](mailto:cr.marche01@lnd.it)

pec: [marche@pec.figcmarche.it](mailto:marche@pec.figcmarche.it)

**Stagione Sportiva 2025/2026**

### **Comunicato Ufficiale N° 252 del 23/06/2026**

#### **CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da  
Avv. Piero Paciaroni – Presidente  
Avv. Francesco Scaloni – Componente  
Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente  
Dott.ssa Donatella Bordi – Componente  
Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 23 giugno 2026, tenutasi in modalità telematica con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, ha pronunciato le seguenti decisioni

#### **Reclamo n. 77/CSAT 2025/2026 Dispositivo n. 77/CSAT 2025/2026**

a seguito del reclamo n° 77 promosso dalla società S.S.D. PICENO UNITED MMX A R.L. in data 28/05/2026 avverso la sanzione dell'ammenda di Euro 400,00 (quattrocento/00) applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 117 Calcio a Cinque del 22/05/2026, ha emesso il seguente

#### **DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte Sportiva Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla Società S.S.D. PICENO UNITED MMX A R.L.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 23 giugno 2026.

Il Relatore  
F.to in originale  
Francesco Scaloni

Il Presidente  
F.to in originale  
Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 23 giugno 2026**

Il Segretario  
F.to in originale  
Alver Torresi

\* \* \*

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE  
PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 247 – RIUNIONE DEL 15 GIUGNO 2026

Reclamo n. 78/CSAT 2025/2026  
Decisione n. 78/CSAT 2025/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente  
Dott. Giovanni Spanti – Vice presidente  
Avv. Francesco Scaloni – Componente  
Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente  
Sig. Marco Marconi – Componente

nella riunione del 15 giugno 2026, tenutasi in modalità telematica con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 78 promosso dal Sig. MARCHIONNI ALESSANDRO in data 05/06/2026 avverso la sanzione della squalifica per 6 (sei) gare effettive irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Fermo con delibera pubblicata sul C.U. n° 112 del 01/06/2026,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;
- letto il preannuncio e il reclamo;
- ascoltato il reclamante alla richiesta audizione;
- relatore Piero Paciaroni;
- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

**SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

In data 5 giugno 2026 MARCHIONNI ALESSANDRO, assistito dall'avv. Stefano Chiodini, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 6 (sei) gare effettive irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Fermo con delibera pubblicata sul C.U. n° 112 del 01/06/2026, chiedendo una riduzione della squalifica, sostenendo di aver – a fine gara – protestato in maniera incivile nei confronti dell'arbitro, ma senza volerlo né offendere né minacciare e precisando che se un contatto fisico con il petto vi è stato, ciò è avvenuto accidentalmente nella foga della protesta senza alcun intento violento o aggressivo.

Il Marchionni ha anche richiesto di essere ascoltato sia per chiarire l'accaduto sia per porgere le proprie scuse al direttore di gara per quanto avvenuto e alla richiesta audizione ha verbalizzato le proprie scuse all'arbitro e ribadito quanto esposto nel reclamo.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Corte, letto il referto ed il provvedimento del Giudice Sportivo, il quale, pur avendo scritto che sussistevano gli elementi per l'applicazione dell'art. 36, comma 1 lettera b) CGS, ha sanzionato il calciatore con la squalifica per 6 giornate, di fatto escludendo che nel comportamento messo in atto dal MARCHIONNI esistessero tutte le fattispecie ivi previste dalla citata norma prevede la sanzione minima di 8 giornate di gara, ritiene che sulla base di tale considerazione il comportamento del calciatore debba

essere inquadrato nella lettera a) del comma 1 dell'art. 36 CGS e quindi che la sanzione da applicare debba essere determinata in 4 giornate di squalifica.

Pertanto per tali ragioni il reclamo viene accolto.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica al calciatore Sig. MARCHIONNI ALESSANDRO a 4 (quattro) gare effettive.

Dispone la restituzione del relativo contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 15 giugno 2026.

Il Presidente e relatore  
Avv. Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 18 giugno 2026

Il Segretario  
Alver Torresi

**Publicato in Ancona ed affisso all'albo del C.R. M. il 23/06/2026**

Il Segretario  
(Angelo Castellana)

Il Presidente  
(Ivo Panichi)